

ECC.MO

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZ. QUARTA

RICORSO R.G. N. 2021/03289

Appello incidentale

Per **Comune di Castel Giorgio** (C.F. 81001430552), con sede in Castel Giorgio (TR) in Piazza Municipio 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Acquapendente** (C.F. 00080450562), con sede in Acquapendente (VT) alla Piazza G. Fabrizio n 17, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Allerona** (C.F. 81001450550), con sede in Allerona (TR) alla Piazza A. Lupi n. 2, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Bolsena** (C.F. 00119080562), con sede in Bolsena (VT) – Largo La Salle 3, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Grotte di Castro** (C.F. 80012170561), con sede in Grotte di Castro (VT) alla Piazza G. Marconi n. 6, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Montefiascone** (C.F. 00088870563), con sede in Montefiascone (VT) – Largo del Plebiscito 1, in persona del Commissario straordinario Prefettizio *pro tempore*; **Comune di Castel Viscardo** (C.F. 81001330554), con sede in Castel Viscardo (TR) alla Piazza IV novembre 10, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, **Comune di Orvieto** (C.F. 81001510551), con sede in Orvieto (TR) alla Via Garibaldi n. 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi, come da deleghe/procure speciali conferite su supporto cartaceo a norma dell'art. 83 c.p.c. e unite al presente atto, dall'Avv. Michele Greco (C.F. GGLRCMHL71D08E202F; **fax:** 0564.850078; **PEC:** michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com) e dall'Avv. Michele Lioi (C.F. LIOMHL64R18G942Q; **fax:** 06.87762176; **PEC:**

micherosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org), anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto in Roma al Viale Bruno Buozzi 32 presso lo Studio Legale dell'Avv. Michele Lioi, giusta indicazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136 c.p.a. dei numeri di fax e degli indirizzi PEC sopra indicati quale numeri e indirizzi dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio

nell'appello R.G. n. 2021/03289

proposto da **ITW LKW Geotermia Italia S.p.A.** (C.F./P.Iva: 11173231009) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Andrea Zanotti, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè (C.F. GFFGPP50B06H224E; PEC: giuseppeguiuffre@ordineavvocatiroma.org), Vincenzo Assenza (C.F.: SSNVCN56B02H574T; PEC: avv.vincenzoassenza@pec.giuffre.it) ed Enrico Gai (C.F. GAINRC76T10H501M; PEC: enrico.gai@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giuffrè in Roma, Via degli Scipioni n. 288

- appellante principale -

contro

- **Comuni di Acquapendente, Allerona, Bolsena, Castel Giorgio, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo, Orvieto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greco e Michele Lioi;
- **Provincia di Viterbo**, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Samengo;

- appellati -

e nei confronti

- della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*;
- del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- del **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- del **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali** in persona del Ministro *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Regione Lazio** (C.F. 80143490581) in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Regionale con gli Avvocati Elisa Caprio e Rosa Maria Privitera;
- **Regione Umbria** (C.F. 80000130544) in persona del residente *pro tempore* della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;

- *controinteressati* -

per l'annullamento e/o la riforma,

previa sospensione cautelare

della sentenza del TAR per il Lazio – Sez. II bis- n. 01897/2021, pubblicata il 16.2.2021 e notificata il 14.3.2021 (**all. 1 appello incidentale**).

INDICE SOMMARIO

Premessa

1. Capi 6 e 27 - *primo motivo del ricorso 8204/2015, nono motivo del ricorso 13938/2019 e terzo motivo dei motivi aggiunti - sui requisiti di capacità tecnica ed economica di ITW LKW e sui criteri valutativi per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca*
2. Capo 8 – *sull'artificiosa frammentazione del progetto – motivi terzo e quarto del ricorso 8204/2015*
3. Capi 11 e 27 – *sul profilo paesaggistico - settimo motivo del ricorso 8204/2015 – sesto motivo del ricorso 13938/2019*
4. Capo 12 - *sull'omessa valutazione di incidenza – ottavo motivo del ricorso 8204/2015 e ottavo motivo del ricorso 13938/2019*
5. Capo 13 – *sulla sismicità indotta/innescata – nono motivo del ricorso 8204/2015 e motivo 5.1. del ricorso 13938/2019*
6. Capo 25 – *sui conflitti di interesse – motivo 5.2. del ricorso 13938/2019*
7. Capo 26 – *ancora sulla sismicità indotta/innescata e sui pareri CTVIA del 31.5.2019 e 7.7.2019 – ancora sul motivo 5.1. del ricorso 13938/2019*

8. Capo 28 – sulla sopravvenuta inefficacia del decreto di compatibilità ambientale del 2015 e sulla contraddittorietà tra le prescrizioni del decreto MISE marzo 2020 e del parere CTVIA del 2014

Premessa

A seguito dell'appello principale proposto da ITW LKW per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR per il Lazio – Sez. II bis- n. 189/2021, pubblicata il 16.2.2021 e notificata il 14.3.2021, con il presente atto i Comuni in intestazione propongono impugnazione incidentale avverso la sentenza appellata, per i seguenti

MOTIVI

1. Capi 6 e 27 – primo motivo del ricorso 8204/2015, nono motivo del ricorso 13938/2019 e terzo motivo dei motivi aggiunti - sui requisiti di capacità tecnica ed economica di ITW LKW e sui criteri valutativi per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca - error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 2bis, 3bis e 7 e dell'art. 5 co. 2 D. Lgs 22/2010 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione della direttiva MISE 1 luglio 2011, dei criteri valutativi di cui alla seduta 13 marzo 2012 DG risorse minerarie MISE e della direttiva/circolare MISE 9 luglio 2015 prot. 14857 – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 co. 1 lettera g) e 8 D.P.R. 27.5.1991 n. 395 - erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà - travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze istruttorie - motivazione erronea, carente ed apodittica

Nel paragrafo 6 della sentenza il TAR per il Lazio, nell'affrontare il primo motivo di diritto del ricorso 8204/2015 (i cui contenuti sono stati ripresi anche nel nono motivo del ricorso 13938/2019 e nel terzo motivo dei motivi aggiunti, affrontati vagamente nel par. 27 della sentenza, con mero rinvio al par. 6), avente ad oggetto la contestata carenza, in capo ad ITW LKW, dei requisiti di capacità tecnica ed economica, lo ha rigettato con una argomentazione manifestamente contraddittoria oltre che contrastante con l'intera disciplina di riferimento.

Dopo aver riconosciuto che la proponente non ha effettivamente alcuna esperienza nel settore, come contestato dai Comuni ricorrenti, il Giudice di prime cure afferma infatti che il possesso dei requisiti necessari per ottenere il permesso di ricerca sarebbe comunque stato dimostrato da ITW LKW alla riunione tenutasi presso il MISE il 2 agosto 2016 oltre che con l'organigramma versato in atti nel presente giudizio (all. 27 e 28 prodotti il 2.12.2020); quanto alla capacità economica, questa sarebbe stata invece dimostrata dalla lettera di patronage nella quale la società controllante si è impegnata “*a garantire le obbligazioni tutte assunte dalla ns. società controllata*”.

Oltre che manifestamente contraddittoria, l'affermazione del TAR del Lazio travisa manifestamente il contenuto della predetta documentazione attribuendole un valore che non ha, non potendo certamente essere ritenuta idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Nella direttiva 1.7.2011 MISE-UNMIG si precisa infatti che “*nelle more della emanazione delle linee guida di cui all'articolo 17 del sopracitato D.lgs. 22/2010, per la presentazione delle domande si può fare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 di Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*”.

L'art. 7 co. 1 lettera g) D.P.R. 27 maggio 1991 n. 395 prevede che alla domanda deve essere allegata – tra le altre cose – una relazione dalla quale risultino “*le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico*”.

Il tema è ampiamente ripreso anche dalla direttiva MISE prot. 14857 del 9.7.2015, nella quale sono stati precisati tutti i requisiti che la proponente deve avere, sotto i profili:

- della capacità economica - “*i proponenti devono possedere nell'Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna, in caso di attribuzione del permesso, a costituirle*”; “*ai fini dell'assegnazione del permesso è presentata copia autentica della delibera del competente organo amministrativo della società proponente dalla quale risulti l'impegno formale a presentare idonee garanzie in merito alla copertura dei rischi da incidenti rilevanti delle operazioni di sviluppo ed esercizio e fidejussioni commisurate al valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero*”

ambientale al momento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori”;

- della capacità tecnico-organizzativa - *“In ordine alla valutazione della capacità tecnica e organizzativa, i proponenti producono la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità di cui agli artt. 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e in lingua italiana (ovvero accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana): relazione con descrizione delle principali attività di prospezione, ricerca e coltivazione di risorse geotermiche svolte in Italia o all'estero, attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella anzidetta relazione, con particolare riferimento alla struttura tecnica operativa destinata alla gestione di opere ed impianti e delle aziende e dei professionisti che saranno impiegati nelle attività da svolgere. I proponenti devono, inoltre, presentare una relazione che illustri le competenze tecniche acquisite nel campo della prospezione, della ricerca e della coltivazione della risorsa geotermica in qualità di operatore o non operatore con riferimento ai progetti realizzati, alle competenze acquisite e agli eventuali contributi al settore geotermico in termini di innovazione e ricerca. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate in caso di variazioni dei dati forniti o almeno ogni due anni” (cfr. all. 8).*

Di tutto quanto precede non vi è alcuna menzione né traccia nel decreto del 16 marzo 2020 con il quale il MISE e il MATM hanno rilasciato a ITW&LKW il permesso di ricerca nel quale, anzi, all'art. 5 (titolato “prescrizioni”), si consente alla proponente di depositare la predetta documentazione *“prima dell'inizio dei lavori”* quando, come si è visto, nella direttiva MISE prot. 14857 del 9.7.2015 tali documenti sono richiesti *“ai fini dell'assegnazione del permesso”*, ciò che significa prima che questo sia assegnato, e non dopo come ha - illegittimamente - previsto il MISE.

Invero ITW LKW, al di là di un richiamo molto velato all'asserito *know how* che la società avrebbe in materia di geotermia, nulla ha dimostrato in ordine all'esperienza richiesta.

La società (che a tutt'oggi ha solo 3 dipendenti) si è costituita nell'ottobre 2010, pochi mesi prima di depositare il progetto pilota Castel Giorgio, e non poteva dunque aver maturato al tempo alcuna esperienza, non solo in materia di geotermia ma più in generale in ambito commerciale (cfr. all. 17); né detta esperienza è maturata nel frattempo,

considerato che la società, a quanto risulta, non ha svolto in tutti questi anni altra attività diversa da quella di promuovere l'impianto pilota Castel Giorgio.

Né può valere ad integrare i presupposti richiesti dalle predette disposizioni normative la citazione, nell'ambito di quello che la proponente ha definito organigramma ma che in realtà non è altro che la lista degli asseriti consulenti tecnici di parte esterni, di una serie di figure professionali che il TAR ha erroneamente ritenuto idonee, da sole, a garantire alla proponente la capacità tecnica richiesta.

E comunque, anche ad ammettere che tali consulenti abbiano lavorato alla predisposizione del progetto pilota Castel Giorgio, tale circostanza com'è addirittura ovvio non ha nessuna valenza allo scopo di dimostrare le competenze tecniche *già* acquisite da ITW LKW nel campo della prospezione, della ricerca e della coltivazione della risorsa geotermica con riferimento ai progetti realizzati, alle competenze acquisite e agli eventuali contributi al settore geotermico in termini di innovazione e ricerca, come richiesto dalle disposizioni sopra richiamate.

Trattandosi di circostanze denunciate dai Comuni prima nell'istruttoria svolta di fronte al MATTM (ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) e poi di fronte al CdM (ai fini del superamento del mancato rilascio dell'intesa) e del MISE (ai fini del rilascio del permesso di ricerca), in applicazione delle disposizioni testé richiamate le amministrazioni di volta in volta chiamate in causa avrebbero dovuto astenersi dal dare ulteriore seguito ad un procedimento ad istanza di parte privo dei presupposti minimi di ammissibilità.

Non solo ciò non è avvenuto, ma alla proponente è stato addirittura rilasciato, con il decreto MISE del marzo 2020, il permesso di ricerca.

Quanto ai requisiti economici e ai rapporti tra ITW LKW e la casa madre, sarà sufficiente precisare quanto segue.

ITW LKW geotermia Italia S.p.A. è stata costituita da un socio unico nel 2010, la ITW & LKW BETEILIGUNGS GMBH società di investimenti a responsabilità limitata di diritto austriaco, con soli 35.000 euro di capitale, priva di qualsiasi esperienza nel settore della geotermia e delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'investimento.

La società italiana ha maturato, nel corso degli ultimi anni, ingenti perdite, tutte ripianate dal socio unico; la società austriaca è stata nel frattempo posta in liquidazione.

Nel corso del 2019 la società in liquidazione ha ceduto le quote ad una società con sede nel Liechtenstein, la ITW INGENIEURUNTERNEHMUNG AG. (la cui attività sembra essere esclusivamente quella immobiliare, come possibile verificare nel sito web www.itw.li).

La nuova compagine sociale della ITW-LKW Geotermia Italia S.p.A è ora composta da BLUE IDEE spa, che detiene il 71% delle azioni, da ITW INGENIEURUNTERNEHMUNG AG cui è rimasto il 24% delle azioni e da Geosintesi spa con il 5%.

Geosintesi spa svolge attività di controllo della vegetazione infestante su infrastrutture di comunicazione, creazione e manutenzione del verde pubblico d'arredo urbano e mitigazione ambientale, è specializzata in opere d'ingegneria ambientale per il consolidamento di terreni e pendici in frana, nonché di opere di abbattimento dell'inquinamento acustico.

Nulla a che vedere con la produzione di energia.

Blue Idee spa è una sorta di holding di partecipazioni di un minuscolo gruppo societario composto da 3 aziende operative, la ITW LKW Geotermia Italia, la Geosintesi e la Teknic Blu srl che opera nel settore della consulenza e la fornitura di servizi nei settori delle infrastrutture stradali, autostradali, su rotaia ed aeroportuali e reti di servizio.

Il bilancio al 30 giugno 2018 evidenzia una totale assenza di attività operativa, salvo la gestione delle partecipazioni, da cui riceve sostanziosi dividendi da Geosintesi, che è l'unica azienda operativa, essendo la ITW LKW in fase di avviamento.

Vale la pena di richiamare anche la struttura di governance del gruppo Blue idee spa.

Tutte le società del gruppo (ivi compresa ITW LKW) hanno lo stesso Amministratore delegato, Sig. Andrea Zanotti, titolare di uno studio commerciale di Torino, il quale a quanto risulta ricopre incarichi - che vanno dalla rappresentanza legale alla presidenza di collegi sindacali - in ben 55 aziende; trattasi evidentemente di un professionista che svolge consulenza amministrativa.

Riassumendo, il progetto geotermico sarebbe stato affidato a soggetti totalmente privi di qualunque esperienza nel settore geotermico, sprovvisti, almeno apparentemente, di sufficienti mezzi patrimoniali e finanziari per portarlo a termine.

Tutte le predette informazioni sono state ricavate dalle visure camerale e dai bilanci delle società sopra menzionate, che sono pubblici e che l'amministrazione avrebbe potuto visionare in qualsiasi momento, dichiarando le istanze di ITW LKW manifestamente irricevibili, evitando così di dare avvio ad un procedimento che ha impegnato per quasi dieci anni le (già scarse) risorse della P.A..

Da tutto quanto precede deriva l'illegittimità del capo della sentenza in parola per *error in iudicando*, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 2bis, 3bis e 7 e dell'art. 5 co. 2 D. Lgs 22/2010 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione della direttiva MISE 1 luglio 2011, dei criteri valutativi di cui alla seduta 13 marzo 2012 DG risorse minerarie MISE e della direttiva/circolare MISE 9 luglio 2015 prot. 14857 – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 co. 1 lettera g) e 8 D.P.R. 27.5.1991 n. 395 - erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà - travisamento dei presupposti di fatto, dello stato dei luoghi e delle risultanze istruttorie - motivazione erronea, carente ed apodittica.

2. Capo 8 – sull'artificiosa frammentazione del progetto – motivi terzo e quarto del ricorso 8204/2015 - error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 1 D. lgs. 22/2010 e delle - erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà - travisamento dei presupposti di fatto, dello stato dei luoghi e delle risultanze istruttorie - motivazione erronea, carente ed apodittica

Nel paragrafo 8 della sentenza il TAR per il Lazio ha respinto i motivi terzo e quarto del ricorso 8204/2015 nei quali i Comuni hanno contestato, tra le altre cose, l'artificiosa frammentazione del progetto sottoposto a VIA rispetto a quello che aveva ottenuto il parere CIRM, oltre che l'omessa VIA unitaria sul progetto (che in origine prevedeva due

impianti pilota in tutto e per tutto identici – Castel Giorgio e Torre Alfina – collocati a circa 1 km l'uno dall'altro).

Il CIRM, in sede di esame del progetto, ha valutato che i due impianti, per la elevata contiguità degli elementi di progetto e delle opere connesse, rappresentassero un'unica entità, incidente sullo stesso campo geotermico.

Si legge nel verbale della seduta del Cirm del 13.03.2012, in cui l'istanza (unica) è stata esaminata: *“Le due aree [Castel Giorgio e Torre Alfina] fanno parte del Distretto Vulcanico Vulsino Nelle aree dell'istanza o appena circostanti sono stati perforati 10 pozzi, di cui 3 sterili e 7 con esito minerario positivo ma tecnicamente non utilizzabili. L'Obiettivo della sperimentazione riguarda la captazione di fluidi geotermici ... da ambedue le aree di interesse con l'intenzione di riutilizzare i vecchi Pozzi A4 (Castel Giorgio) e A2 (Torre Alfina). ... Nel programma dei lavori riguardanti i due impianti pilota i fluidi geotermici vengono convogliati in due centrali a fluido organico (ORC): una nel comune di Castel Giorgio (Tr) e l'altra in quello di Torre Alfina (Vt). Dalle due centrali ... i fluidi verranno iniettati nel serbatoio geotermico ... con l'intenzione di utilizzare il pozzo A14 fino ad una profondità di 2300 m. ... E' prevista una estrazione di fluido per 400 – 450 t/h per la realizzazione dei due impianti di 2 centrali da 5MW e lordi aventi il polo iniettivo in comune per un contenimento dei costi e per una ulteriore diminuzione dell'impatto ambientale”*.

Sennonché, come noto, successivamente all'ottenimento del parere CIRM, ITW LKW ha separato i due progetti sottoponendoli a distinti procedimenti VIA, che hanno peraltro avuto esiti diametralmente opposti.

Per questo motivo, i Comuni nel ricorso 82014/2015 hanno contestato la non corrispondenza tra il progetto sottoposto a VIA (parte) rispetto a quello che aveva ottenuto il parere CIRM (tutto).

Sotto altro profilo, il frazionamento dell'unica domanda (quindi, dell'unico progetto), assentita dal CIRM, in due distinti progetti, ha implicato l'impossibilità, in sede di VIA, di procedere ad una valutazione globale dell'opera, ovvero di comprendere l'effettiva portata del progetto, sia per quanto riguarda la sua incidenza (ambientale e paesaggistica) sia per quel che concerne le condizioni alla cui attuazione esso è stato subordinato ed alla individuazione delle misure di mitigazione.

La frammentazione del progetto ha impedito infatti di valutare il cd. “effetto cumulo”, ovvero l’impatto complessivo sull’aria o sul suolo o sull’acqua (o su tutte e tre le matrici) che un intervento può apportare unitamente ad altri progetti, valutazione che – come noto - non può in alcun caso essere omessa.

A proposito delle predette contestazioni il TAR per il Lazio, con motivazione ancora una volta manifestamente contraddittoria, ha sostenuto che i due impianti, “*originariamente concepiti nell’ambito di un medesimo progetto, in quanto incidenti su contesti territoriali tra loro prossimi e sulle matrici ambientali, con localizzazione sullo stesso campo geotermico situato al confine tra le Regioni Umbria e Lazio*”, sarebbero effettivamente stati meritevoli di “*un approccio unitario*” e che “*le esigenze rappresentate da parte ricorrente, essenzialmente riferite alle implicazioni correlate ai due impianti sotto i molteplici profili che vengono in rilievo e, in primis, sul piano ambientale complessivamente inteso, lungi dal poter essere ignorate, dovranno costituire oggetto di attenta considerazione in sede di riesercizio del potere che dovesse scaturire quale effetto conformativo da una eventuale conferma da parte del Giudice d’Appello della sentenza di questo Tribunale sopra indicata*” (sentenza impugnata, par. 8.2.).

Il TAR fa riferimento al giudizio - ancora pendente di fronte al Consiglio di Stato al momento in cui si è tenuta l’udienza pubblica (12 gennaio 2021), ma in realtà già definito dal Supremo Consesso con la sentenza n. 1156 dell’8.2.2021 al momento in cui la sentenza del TAR per il Lazio oggi impugnata è stata pubblicata - con il quale l’appello proposto dai Comuni odierni esponenti e dalla Presidenza del Consiglio, dal MAT*TM, dal MIBACT è stato accolto con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto da ITW LKW e conferma del giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto pilota Torre Alfina.

Anche alla luce del risultato del predetto giudizio (per il quale v. più diffusamente *infra*), il capo qui appellato appare meritevole di riforma in quanto manifestamente contraddittorio e tautologico.

La doverosa conseguenza del ragionamento giuridico del TAR per il Lazio, considerato anche che il progetto pilota Castel Giorgio non è stato soltanto artificiosamente frazionato dal pilota Torre Alfina, ma anche “*consistentemente*” (questo il termine utilizzato

dal TAR) modificato nei suoi parametri tecnici (aumento dei pozzi di produzione da tre a cinque, dei pozzi di reiniezione da tre a quattro e della portata del fluido da 650 a 1.050 tonnellate l'ora), avrebbe dovuto essere quella di annullare il decreto con il quale il MATTM ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo sul progetto pilota Castel Giorgio (mentre il pilota Torre Alfina lo aveva ottenuto negativo), e non certo quella di rimettere le esigenze dei Comuni ricorrenti ad una “*attenta considerazione*” (non si capisce da parte di chi, e con riferimento a quale dei molteplici segmenti procedurali che si sono fino ad oggi susseguiti) in sede di eventuale riesercizio del potere.

Anche perché, ora che il Consiglio di Stato con la sentenza 1156/2021 ha messo la parola fine sulla tribolata vicenda procedimentale del pilota Torre Alfina facendo salvo una volta per tutte il parere con il quale la Soprintendenza ha espresso parere negativo sull'opera, l'invito del TAR a rivalutare l'impatto dell'impianto Castel Giorgio in sede di riedizione del potere nell'ambito del procedimento relativo all'impianto Torre Alfina cade nel vuoto e il progetto che qui ci impegna (nella denegata ipotesi in cui l'appello principale di ITW LKW dovesse essere accolto) continuerà a godere di un giudizio positivo di compatibilità ambientale manifestamente illegittimo, mentre il progetto gemello paradossalmente è stato ritenuto non solo dal MIBACT, dal MATTM ma oggi anche dal Consiglio di Stato assolutamente incompatibile con il contesto paesaggistico, agricolo e archeologico di riferimento.

3. Capi 11 e 27 – sul profilo paesaggistico - settimo motivo del ricorso 8204/2015 – sesto motivo del ricorso 13938/2019 - error in iudicando - violazione e falsa applicazione artt. 136 - 142 D. Lgs. 42/2004 - violazione e falsa applicazione dei DD.MM. 5.08.1999 e 12.5.2011 - rinnovata violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost. e dell'14 quater co. 3 l. 241/1990, in relazione all'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 - violazione e falsa applicazione artt. 1 co. 3; 2 co. 1; 3 punto 3.1. lettera B;3 punto 2 co. 1, 4, punto 4.1. D.P.C.M. 12.12.2005 – manifesta incoerenza con le prescrizioni del PTPR - erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza per illogicità, irragionevolezza e

contraddittorietà - travisamento dei presupposti di fatto, dello stato dei luoghi e delle risultanze istruttorie - motivazione erronea, carente ed apodittica - disparità di trattamento

Con il settimo motivo del ricorso 8204/2015 (ripreso ed ulteriormente approfondito anche nel sesto motivo del ricorso 13938/2019) i Comuni ricorrenti hanno censurato il parere favorevole con il quale il MIBACT, in assenza di congrua motivazione e con valutazioni manifestamente erranee (oltre che in violazione e falsa applicazione dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004), ha superato il parere negativo della Soprintendenza per assoluta incompatibilità del progetto con i beni architettonici e paesaggistici dell'intero areale.

Il TAR per il Lazio ha respinto il motivo in parola nel paragrafo 11 della sentenza impugnata (mentre nel par. 27 ha respinto il sesto motivo del ricorso 13938 con un semplice rinvio al par. 11), ritenendo che nella valutazione con la quale il MIBACT ha ritenuto il progetto *“compatibile con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano paesaggistico Regionale (PPR) interessando aree libere da vincoli paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004”* siano stati *“congruamente esaminati gli elementi di interesse sul piano paesaggistico ambientale, con acquisizione di tutte le evidenze fattuali, esaustivamente ponderate e vagliate, anche in esito alle richieste di integrazione rivolte alla proponente ed ai sopralluoghi eseguiti [...]”* e non sarebbero dunque ravvisabili profili di *“errore di fatto conclamato”*, soltanto di fronte ai quali il potere del giudice amministrativo può spingersi al punto di sindacare la valutazione tecnica esercitata dalla P.A..

Con ciò, il TAR ha condiviso l'erronea valutazione del MIBACT secondo cui il progetto, soltanto perché esterno all'area vincolata paesaggisticamente, sarebbe compatibile con la pianificazione di settore e, in particolare, con il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), quando in realtà la Soprintendenza, nell'esprimere parere negativo, aveva richiamato tutta una serie di profili di incoerenza con il PTPR che prescindono completamente dalla presenza o meno del vincolo paesaggistico puntuale.

L'erroneità di tale valutazione è oggi stata dimostrata anche dal Consiglio di Stato con la ridetta sentenza 1156/2021 resa sull'impianto Torre Alfina il cui progetto, vale la pena di ribadire ancora una volta, è in tutto e per tutto identico all'opera per cui oggi è causa ed afferisce ad un'area sostanzialmente identica, quanto a tratti identitari, scorci panoramici,

contesto agro-ambientale, archeologico e paesaggistico, fatta salva l'unica diversità data dalla presenza del vincolo paesaggistico che tuttavia il Consiglio di Stato non ha ritenuto essere l'elemento dirimente, ai fini del decidere.

Il Supremo Consesso non si è limitato infatti a confermare il parere negativo della Soprintendenza ed il decreto con il quale il MATIM ha reso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto pilota Torre Alfina, ma è anche entrato nel merito delle criticità dell'opera precisando che la stessa (oltre ed indipendentemente dalla presenza di vincolo paesaggistico puntuale) è insanabilmente contrastante con le previsioni del PTPR essendo questa tipologia di impianti “*con grande impatto territoriale*” assolutamente incompatibili con il “*paesaggio naturale agrario*” tutelato dal Piano (e l'impianto Castel Giorgio ricade, al pari dell'impianto Torre Alfina, proprio all'interno dell'area censita dal PTPR come “*paesaggio naturale agrario*”).

C'è di più.

Nella sentenza 1156/2021 il Consiglio di Stato affronta espressamente la connotazione dell'opera quale “*impianto areale*” (qualificazione che prescinde, *per se*, dalla presenza o meno del vincolo paesaggistico puntuale sull'area di edificazione), definendolo intrinsecamente privo di “*natura pertinenziale e palesemente non connotato da un impatto minimo, con foss'altro che per le dimensioni (a quanto consta metri 100 x 38 x 10, cui si aggiungono le annesse tubazioni)*”, e dunque “*non compatibile con le previsioni pianificatorie*”.

In conclusione, considerato che ITW LKW – esattamente come ha fatto nel presente giudizio – durante l'intero arco del procedimento ha fatto riferimento alle disposizioni di favore di cui godono questo tipo di impianti, come se queste fossero intrinsecamente dotate di un potere derogatorio rispetto ad ogni disposizione di tutela in materia ambientale e paesaggistica, il Consiglio di Stato ha sentito la necessità di precisare che il favor ordinamentale di cui godono questi impianti “*non oblitera le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, corollario diretto dei principi costituzionali fissati dagli articoli 9, 32 e 117 Cost; difettano, invero, disposizioni che, in subiecta materia, consentano la deroga alle ordinarie forme di tutela dei valori in discorso, il cui primario rilievo costituzionale esclude, sotto altro aspetto, che si possa pervenire a tale risultato per via interpretativa*”.

La sentenza impugnata merita pertanto riforma, in parte qua, per violazione e falsa applicazione degli artt. 136 - 142 D. Lgs. 42/2004 - violazione e falsa applicazione dei DD.MM. 5.08.1999 e 12.5.2011 - rinnovata violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost. e dell'14 quater co. 3 l. 241/1990, in relazione all'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 - violazione e falsa applicazione artt. 1 co. 3; 2 co. 1; 3 punto 3.1. lettera B; 3 punto 2 co. 1, 4, punto 4.1. D.P.C.M. 12.12.2005 – manifesta incoerenza con le prescrizioni del PTPR - erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà - travisamento dei presupposti di fatto, dello stato dei luoghi e delle risultanze istruttorie - motivazione erronea, carente ed apodittica - disparità di trattamento.

4. Capo 12 - sull'omessa valutazione di incidenza – impatto sulla risorsa idrica del Lago di Bolsena - ottavo motivo del ricorso 8204/2015 e ottavo motivo del ricorso 13938/2019 - error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.R. 8.9.1997 n. 357 in combinato disposto con l'art. 10 co. 3 D. lgs. 152/2006 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e per contraddittorietà/illogicità della motivazione

Nell'ottavo motivo del ricorso 8204/2015 e nell'ottavo motivo del ricorso 13938/2019 i Comuni hanno contestato la mancata valutazione d'incidenza sul SIC-SIR Monte Rufeno e la generica valutazione del SIC/ZPS del Lago di Bolsena.

A questo proposito, il TAR per il Lazio si è limitato ad affermare che lo studio effettuato dalla proponente sulla “*possibile incidenza sulla falda che scorre*” verso il sito Natura 2000 “*Lago di Bolsena*” ha consentito al CTVIA, all'esito dell'istruttoria svolta, di giungere alla conclusione che “*le incidenze sulle suddette aree possono essere ritenute nulle*”.

In realtà sul punto nessuna istruttoria è stata svolta, come possibile vedere dallo stesso parere del 2014 impugnato, sul quale è stato fondato il giudizio di compatibilità ambientale del 2015 e come è stato dimostrato dai Comuni ricorrenti grazie alle approfondite relazioni tecniche di parte versate in atti (i cui documentati rilievi il Giudice di prime cure ha semplicemente ignorato) oltre che dalla Regione Lazio con la nota del

16.10.2018 (contenente un'articolata e approfondita disamina sulle problematiche idrogeologiche determinate dal funzionamento dell'impianto; *cf.* all. 18), nella quale è stato precisato che:

- l'impianto è nel suo complesso più esteso di quello che appare sul piano di campagna in quanto *“il fondo dei pozzi di reiniezione si trova all'interno del bacino del lago di Bolsena”*;
- la formazione argillosa interposta tra l'acquifero geotermico ed i sovrastanti terreni di natura vulcanica *“non risulta di fatto efficacemente impermeabile (acquiclude)”* e non è quindi in grado di *“impedire scambi di fluidi idrotermali tra la roccia superficiale e quella profonda con conseguente inquinamento dell'acquifero superficiale sovrastante la zona di reiniezione e consumo di acqua in quella sovrastante la zona di prelievo”*;
- *“non si esclude che la pressione di reiniezione possa provocare l'aumento dei fenomeni, già in atto, della risalita di fluido geotermico, contenente alte percentuali di arsenico e altri elementi tossici e/o cancerogeni, verso l'acquifero superficiale attraversando la roccia a copertura non del tutto impermeabile (acquiclude);*
- *non si esclude che il fluido geotermico risalito nel bacino idrogeologico del lago di Bolsena possa inquinare anzitutto le zone di prelievo in atti dell'acqua potabile”* (*cf.* all. 18).

Ciò precisato, la Regione Lazio ha affermato quindi l'esistenza di possibili *“impatti negativi, derivanti dalla realizzazione del progetto, sulle zone di prelievo dell'acqua potabile all'interno del bacino del Lago di Bolsena”* (*ib.*).

Sotto altro profilo, così come nel caso della sismicità indotta/innescata (per la quale v. *infra*), la sentenza appare manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver respinto le contestazioni dei Comuni, ha lasciato (capo 30.1) alla libera valutazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri la *“facoltà”* di riesaminare le conclusioni dell'istruttoria circa i rischi *“di impatto sulla risorsa idrica”*.

Se le valutazioni relative all'impatto sulla risorsa idrica svolte dal MATTM in sede di procedimento di VIA e dalla PcM in sede di procedimento volto a superare il dissenso sono state ritenute dal TAR meritevoli di ulteriore approfondimento e valutazione, ciò avrebbe necessariamente comportare l'imposizione di una nuova procedura di VIA con

contestuale VINCA (è questa infatti la sede naturale per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti opportuni dal TAR), previo annullamento - in parte qua - degli atti impugnati, primo tra tutti il decreto di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del 2015, esattamente come richiesto dai Comuni ricorrenti.

Tutto ciò precisato, il capo della sentenza in esame merita di essere riformato perché erroneo, illogico e contraddittorio, oltre che per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.R. 8.9.1997 n. 357 in combinato disposto con l'art. 10 co. 3 D. lgs. 152/2006.

5. Capo 13 - sulla sismicità indotta/innescata - nono motivo del ricorso 8204/2015 e motivo 5.1. del ricorso 13938/2019 - error in iudicando - violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 120 Cost., dell'art. 21 quinquies l. 241/1990, del rapporto ICHESE, delle linee guida MISE del 24.11.2014, del principio di precauzione (artt. 3 ter e 301 co. 1 D. Lgs 152/2006 - Art. 174 par. 2 Trattato CE) - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e per contraddittorietà/illogicità della motivazione - travisamento dello stato dei luoghi - errore sui presupposti di fatto - disparità di trattamento

Nel par. 13 della sentenza il TAR per il Lazio ha affrontato il nono motivo del ricorso 8204/2015, incentrato sui temi della sismicità indotta/innescata (questioni riprese ed ulteriormente sviluppate nei motivi 5.1. e ss. del ricorso 11938/2019, avuto riguardo ai profili di illegittimità dei pareri della CTVIA del 31 maggio e 5 luglio 2019; sul punto v. più diffusamente *infra*), e lo ha respinto richiamando un passaggio delle conclusioni del rapporto ICHESE di cui ha fornito tuttavia una lettura manifestamente erronea e completamente scollegata rispetto ai motivi in contestazione.

Il TAR per il Lazio si è limitato infatti a sostenere (capo 13.2) che il rapporto ICHESE avrebbe affermato, con riferimento “all'impianto geotermico di Casaglia” di cui si è occupato, come estremamente improbabile la possibilità che il terremoto distruttivo verificatosi in Emilia Romagna nel 2012 sia stato causato dall'attività del predetto impianto (definito dal TAR “geotermico”) e che quindi tutte le contestazioni mosse dai Comuni ricorrenti all'istruttoria svolta dal MATTM sull'impianto Castel Giorgio (sia nel 2014 che nel 2019,

con i relativi pareri impugnati con i ricorsi nn. 8204/2015 e 13938/2019) sarebbero per ciò solo infondate.

Ora, il TAR non ha soltanto completamente travisato l'oggetto stesso dell'indagine che ha impegnato la Commissione ICHESE, da cui l'omonimo rapporto, dal momento che – diversamente da quanto affermato nella sentenza – l'impianto indagato non era un impianto geotermico (e neanche si chiamava “Casaglia”, ma “Rivara”), ma un impianto per l'esplorazione di idrocarburi in tutto e per tutto diverso da un impianto geotermico (ICHESE è infatti l'acronimo di *International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region*), ha anche distorto le conclusioni cui è giunto il rapporto, almeno per la parte che qui interessa.

E' vero infatti che il rapporto ha ritenuto estremamente improbabile che l'impianto di Rivara abbia causato il terremoto accaduto in Emilia Romagna nel 2021 (affermazione questa che, ai fini del presente giudizio, non ha alcuna rilevanza trattandosi di impianti e contesti geofisici completamente diversi tra loro), ma a proposito del fenomeno della sismicità indotta/innescata (motivo per cui il rapporto è stato richiamato dai Comuni ricorrenti), esattamente al contrario di quanto affermato dal TAR per il Lazio, il rapporto ha affermato l'esistenza di tutta una serie di indici di innesco sismico che devono essere tenuti nella debita considerazione nel momento in cui ci si trova di fronte ad un progetto che prevede l'estrazione e la remissione di fluidi nel sottosuolo (come nel caso di specie) e che, laddove presenti, in ossequio al principio di precauzione l'attività dovrà essere assolutamente evitata.

Ed è proprio questo il punto che la Commissione tecnica VIA sia nel parere del 2014 (quando già il rapporto ICHESE era stato pubblicato) che nei pareri del giugno e luglio 2019 ha completamente ignorato: come dimostrato infatti nei ricorsi e nelle relazioni peritali allegate, ricche di approfondimenti di carattere scientifico che il TAR ha semplicemente ignorato, tutti gli indici di innesco sismico indicati nel rapporto ICHESE sono presenti nel progetto pilota Castel Giorgio (sul punto v. più diffusamente *infra*).

Ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta carenza di istruttoria che ha caratterizzato il parere della CTVIA del 2014, i Comuni ricorrenti nel nono motivo del ricorso 8204/2015

hanno peraltro dimostrato che il MATTM ha sottoposto ad indagine esclusivamente i terremoti verificatisi nell'area negli ultimi decenni, ignorando il terremoto distruttivo del 1957 che ha semi-distrutto il paese di Castel Giorgio ed ignorando inoltre le sperimentazioni effettuata nell'area negli anni 70 del secolo scorso da ENEL, interrotte proprio a causa del riscontrato verificarsi di sismicità indotta durante le prove di produzione di un pozzo (uno dei primi casi al mondo in cui il fenomeno è stato indagato in vivo e ricondotto - con un nesso di causa-effetto - all'attività geotermica, da cui la chiusura del pozzo).

Anche sul punto il Giudice di prime cure non ha speso una sola parola nella sentenza impugnata.

Nello stesso capo il TAR per il Lazio dichiara poi inammissibili *“le deduzioni articolate solo successivamente alla proposizione del ricorsi riuniti ed incentrate su sopravvenienze temporalmente posteriori all’emanazione degli atti gravati”*, senza tuttavia specificare quali siano le predette deduzioni dichiarate inammissibili (anche perché il motivo di diritto riguardante il tema della sismicità contenuto nel ricorso 13938/2019 è stato poi affrontato nel merito, e respinto, nel par. 26, per il quale *v. infra*).

Per tutti questi motivi il capo della sentenza merita di essere riformato ed il ricorso accolto, in parte qua, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Il tutto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 120 Cost., dell'art. 21 quinquies l. 241/1990, del rapporto ICHESE, delle linee guida MISE del 24.11.2014, del principio di precauzione (artt. 3 ter e 301 co. 1 D. Lgs 152/2006 - Art. 174 par. 2 Trattato CE) - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e per contraddittorietà/illogicità della motivazione - travisamento dello stato dei luoghi - errore sui presupposti di fatto - disparità di trattamento.

6. Capo 25 – sui conflitti di interesse – motivo 5.2. del ricorso 13938/2019 - error in iudicando - violazione manifesta dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del D.M.

n. 342 del 13.12.2007 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis l. 241/1990 e dell’art. 7 D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

Nel par. 25 della sentenza il TAR per il Lazio ha affrontato il motivo 5.2. del ricorso 13938/2019, avente ad oggetto una serie di contestazioni a proposito della composizione della CTVIA, dichiarandolo in parte inammissibile (con riferimento al parere rilasciato nel 2014) e in parte infondato (con riferimento ai pareri rilasciati nel 2019).

Per quanto qui interessa, rileva l’erronea lettura degli atti di causa da parte del TAR per il Lazio oltre all’erronea interpretazione delle disposizioni normative di riferimento.

Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto sufficiente, per non ritenere integrate le violazioni di legge contestate nel motivo, il fatto che il Presidente della CTVIA non fosse presente alla seduta del 31 maggio 2019, mentre invece alla seduta del 5 luglio 2019 si sia allontanato al momento della votazione sul progetto di ITW LKW sul quale lui stesso aveva precedentemente reso un parere *pro veritate* per conto della proponente (con la quale aveva un rapporto di collaborazione e consulenza professionale, peraltro mai negato) nell’ambito del procedimento VIA che era stato originariamente avviato presso la Regione Umbria.

La CTVIA è stata istituita con il D.P.R. 14 maggio 2007 n. 90 e successivamente regolamentata con decreto del MAT*TM n. 342 del 13.12.2007.

L’art. 19 del predetto D.M. 342/2007, titolato “*Incompatibilità*”, prevede che l’incarico di Commissario “*è incompatibile con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale [...]*”.

L’art. 20 co. 1 definisce, più nel dettaglio, ciò che costituisce - a pena di decadenza - ipotesi di conflitto d’interesse: “*l’aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, o intrattenere, in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza negli ambiti di competenza della CTVIA e VAS, comunque denominati e svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale [...]*”, mentre il comma 3 prevede l’obbligo di astensione dal voto in sottocommissione ed in assemblea

plenaria per i Commissari “*che intrattengano rapporti di consulenza e collaborazione con i proponenti i progetti in **materie diverse** da quelle oggetto dell’attività della CTVIA*”.

Oltre alla normativa specifica in materia di VIA, rileva per quanto qui interessa anche l’art. 6 bis della l. 241/1990, per effetto del quale “*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”, da leggersi in combinato disposto con l’art. 7 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, in base al quale “*il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi propri [...]*”.

Come dato vedere, dagli artt. 19 e 20 del D.M. 342 del 13.12.2007 discende una totale incompatibilità dell’incarico ricoperto dall’Ing. Monteforte Specchi con quello di consulente di ITW, società beneficiaria di atti autorizzativi emanati a seguito del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Nel caso di specie non è sufficiente neanche l’astensione prevista dall’art. 20 co. 3 del D.M. 342/2007, essendo questa possibilità riservata soltanto a colui che intrattenga rapporti di consulenza e collaborazione con i proponenti i progetti in **materie diverse** da quelle oggetto dell’attività della CTVIA, mentre nel caso di specie ITW è addirittura la proponente di un progetto che è stato passato più volte al vaglio dello stesso Monteforte Specchi, firmatario di tutti i pareri rilasciati dalla CTVIA sul progetto pilota Castel Giorgio.

Sul fatto che l’astensione dalla partecipazione a singole decisioni pubbliche non sia sufficiente a superare situazioni di conflitto di interesse “strutturale”, si è pronunciata peraltro più volte anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In ogni caso il problema nel caso di specie non si pone, non solo perché le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 D.M. 342/2007 sopra richiamate sono chiare nel non riconoscere alcuna rilevanza all’astensione in casi come quello che ci impegna, ma anche perché l’Ing. Monteforte Specchi, pur essendosi allontanato (almeno così è possibile leggere nei verbali; *cf.* all. 3 bis e 6) per i pochi minuti in cui si è discusso del progetto pilota Castel Giorgio,

ha comunque sottoscritto sia il parere del 31 maggio che quello del 5 luglio, facendoli propri (*cf.* all. 3 e 5).

Il fatto che i pareri siano stati adottati dalla CTVIA presieduta da una figura in manifesto conflitto di interessi e/o incompatibilità li vizia insanabilmente, per violazione manifesta dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del D.M. n. 342 del 13.12.2007, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis l. 241/1990 e dell'art. 7 D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

Né può valere in alcun modo il richiamo, fatto dal TAR per il Lazio nel par. 25.3 della sentenza impugnata, al fatto che la CTVIA non possa essere ritenuta “*collegio perfetto*”, e che quindi il vizio censurato non sussista non avendo il Presidente in alcun modo “*concorso alla formazione della determinazione dell'organo collegiale*”.

In realtà, come si è visto, quella dell'uscita al solo momento del voto non è altro che una “*fictio*” giuridica assolutamente inidonea, da sola, ad escludere che il Presidente (che ha partecipato all'intera istruttoria svoltasi sul progetto) abbia concorso alla determinazione dell'organo collegiale.

7. Capo 26 – ancora sulla sismicità indotta/innescata e sui pareri CTVIA del 31.5.2019 e 7.7.2019 – ancora sul motivo 5.1. del ricorso 13938/2019 – error in iudicando - rinvio ai motivi di illegittimità di cui al motivo 4 del presente appello incidentale

Come già accennato nel motivo 4 del presente appello incidentale, nel paragrafo 26 della sentenza il TAR per il Lazio affronta, e respinge (dopo averlo peraltro dichiarato inammissibile, con ciò ingenerando confusione su quale sia stata la reale motivazione che ne ha determinato il mancato accoglimento), il motivo 5.1. del ricorso n. 13938/2019 con il quale i Comuni ricorrenti hanno contestato alla CTVIA del MATTM di avere, nei pareri del 31 maggio e 5 luglio 2019, confermato il giudizio positivo di compatibilità ambientale reso con decreto n. 59 del 3.4.2015 senza procedere ad alcuna analisi suppletiva, nonostante i terremoti verificatisi nel 2016 con epicentro proprio nell'area in cui si vorrebbe realizzare l'impianto, e per aver erroneamente affermato che i terremoti del 2016

non avrebbero innescato sismi nell'area di Castel Giorgio, *“che nello stesso periodo avrebbe goduto di una relativa tranquillità sismica”*, dimostrando così di non avere alcuna conoscenza dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dall'area di Castel Giorgio, dal punto di vista sismico.

Sul complesso e articolato motivo di contestazione (qui necessariamente sintetizzato per economia redazionale), il TAR per il Lazio si limita ad affermare - nonostante i rilievi mossi dai ricorrenti dimostrino il contrario, *per tabulas* - che nei pareri in contestazione la CTVIA avrebbe reso un giudizio sostanzialmente esaustivo, suffragato dai dati dell'INGV riportati nell'apposita tabella incorporate nel testo del parere.

Peccato che proprio questi dati – peraltro solo parzialmente riportati - siano quelli di cui i ricorrenti hanno contestato la manifesta erronea lettura da parte del MATTM.

La CTVIA ha affermato infatti che l'area di Castel Giorgio risente:

- di una sismicità locale tipica delle aree vulcaniche e geotermiche caratterizzata da eventi di basse profondità (ipocentri inferiori ai 10 km), distribuzione temporale *“a sciame”* e magnitudo *“raramente superiore a 3,5”* e che, a conferma di ciò, *“nel periodo marzo – giugno 2014”* nell'area in questione *“si sono registrati 440 eventi di magnitudo compresa tra 0,8 e 3,4”*;
- degli eventi sismici generati nell'appennino centrale, generati da faglie attive (capaci di rotture improvvise), che possono causare terremoti di grande entità (maggiore di 6.0), ma che *“la grande distanza di Castel Giorgio dall'area appenninica fa sì che questi terremoti, che hanno effetti catastrofici per le popolazioni che risiedono nelle vicinanze delle faglie, siano meno risentiti dalla popolazione di Castel Giorgio di quanto lo siano i più deboli terremoti locali di origine vulcanica/geotermica”* (cfr. all. 3).

Aggiunge inoltre la CTVIA che l'esame degli eventi del 2016 dimostra che *“essi sono tutti del secondo tipo”*, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nello stesso periodo, nel raggio di 30 km dall'area di impianto, *“si sono rivelati 3 eventi tutti di modesta entità da cui si evince che mentre l'area appenninica era colpita da sismi di ML>6, l'area di Castel Giorgio godeva di un periodo di relativa tranquillità”* (cfr. all. 3).

Da ciò la conclusione che:

- *“i terremoti che hanno colpito l’Appennino centrale nel 2016 sono simili a quelli che si sono verificati in passato in quelle aree; non costituiscono pertanto un elemento di novità;*
- *come discusso nel parere di compatibilità ambientale n. 1641 del 31.10.2014 questi eventi, per la loro distanza, sono poco avvertiti dalla popolazione di Castel Giorgio, molto meno dei sismi più deboli, d’origine vulcanica/geotermica, che hanno il loro epicentro nell’area del futuro impianto”;*
- *malgrado la loro elevata intensità ed i terribili danni causati alle popolazioni che vivono nelle adiacenze della faglia capace (attiva), i terremoti del 2016 non hanno innescato sismi nell’area di Castel Giorgio, “che nello stesso periodo ha goduto di una relativa tranquillità sismica”, e “non ci sono pertanto ragioni che rendono necessaria una nuova valutazione ambientale del progetto” (cfr. all. 3).*

Con ciò, la CTVIA ha dimostrato non solo di non avere alcuna conoscenza dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dall’area di Castel Giorgio, dal punto di vista sismico, ma anche di non aver tenuto nella minima considerazione le numerose relazioni peritali di altissimo profilo depositate dai Comuni (unitamente alle relazioni tecniche della Protezione civile) durante l’istruttoria DICA, qui di seguito richiamate (sia nella versione depositata durante l’istruttoria DICA che in quella allegata al ricorso del 2019, al fine di dimostrare la macroscopica erroneità delle valutazioni contenute nei pareri della CTVIA del 31 maggio e del 5 luglio 2019).

Come dimostrato nelle relazioni predisposte dal **Dr. Giuseppe Mastrolorenzo (vulcanologo, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV;** cfr. all. 17 bis doc. 4.; relazione depositata in sede DICA; **all. 23:** relazione allegata al ricorso del 2019), nel sisma del 2016 - in cui si è registrata una scossa di magnitudo 4,1 - l’epicentro del terremoto è stato individuato proprio nell’area in cui è prevista la realizzazione dell’impianto pilota Castel Giorgio.

In particolare, lo sciame sismico del terremoto del 2016 è transitato proprio attraverso la zona dei pozzi di reiniezione, in prossimità della faglia indicata nello studio *“Buonasorte et al. 1998”* (richiamato nella relazione del Dr. Bruni di cui all’allegato 19 bis).

Nella relazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Giorgio versata in atti sono stati descritti i danni subiti dal patrimonio edilizio, con tanto di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco, ed è stata inoltre prodotta documentazione attestante la straordinarietà dell'evento, tale da giustificare la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente della Regione Umbria (*cfr.* all. 19).

Nella relazione tecnico – economica della Protezione Civile del 22 giugno 2016, parimenti allegata al ricorso 13938/2019, le conseguenze dell'evento del 30 maggio 2016 e i danni provocati all'edilizia pubblica e privata sono stati descritti analiticamente; per quanto qui interessa, rileva il par. 2, significativamente intitolato “*straordinarietà dell'evento del 30 maggio 2016*”, nel quale sono citati i terremoti del 6 dicembre 1957 (magnitudo 4,9 con intensità VII-VII MCS) con epicentro Castel Giorgio; dell'11 giugno 1695 (magnitudo 5,7, con intensità VII-VIII MCS), con epicentro Bagnoregio, nelle vicinanze dell'epicentro del terremoto del 2016; del 10 settembre 1919 (magnitudo 5,3, intensità VIII MCS), con epicentro Proceno (VT) e danni diffusi in tutta l'area del lago di Bolsena; del 1 gennaio 1703 (magnitudo 6,7, intensità VI-VII MCS), con epicentro nell'area di Orvieto (**all. 24 bis**).

Nella relazione della protezione civile, alla pag. 8, è presente una mappa nella quale è dimostrato che le scosse principali e le numerose repliche registrate si sono localizzate “*lungo la linea di confine tra le due Regioni*” (*cfr.* all. 24 bis), e cioè esattamente nel punto in cui si vorrebbero localizzare i pozzi di produzione e reiniezione dell'impianto pilota Castel Giorgio (come precisato anche nella relazione del Dr. Bruni parimenti allegata al ricorso - *cfr.* all. 19 bis - che riceve quindi, sul punto, conferma da un documento ufficiale delle Protezione civile).

Di tutti questi documenti il TAR per il Lazio si è semplicemente disinteressato, quando in realtà è proprio apprezzando i dati (inconfutabili) in essi contenuti che avrebbe potuto essere valutata l'erroneità manifesta delle conclusioni cui è giunta la CTVIA, a fronte della quale il dogma dell'insindacabilità della discrezionalità tecnica della P.A. è destinato inevitabilmente a cadere.

Non vi vede infatti come sia possibile classificare (come ha fatto la CTVIA nei pareri impugnati) la sismicità che interessa Castel Giorgio come “*caratterizzata da eventi di magnitudo raramente superiore a 3,5*”, quando in soli 60 anni (un nulla, ragionando in termini geologici) si sono verificati due terremoti, uno di scala 5 (quello del 1957) e uno di scala 4 (quello del 2016), quest’ultimo addirittura descritto dalla CTVIA come riconducibile ad una condizione di “*tranquillità sismica*” (espressione peraltro priva di ogni pregio dal punto di vista scientifico, come meglio chiarito nella relazione del Dr. Mastrolorenzo; *cf.* all. 23). Se poi si allarga il campo di indagine, come è stato correttamente fatto nella relazione della Protezione civile sopra richiamata, si vede che nell’arco di soli tre secoli i sismi di portata distruttiva elevatissima sono stati almeno quattro (*cf.* all. 24 bis).

A nulla rileva il richiamo, contenuto nel parere CTVIA del 31 maggio 2019, al giudizio positivo di compatibilità ambientale reso nel 2014, se soltanto si considera che (come già anticipato) l’unica valutazione della sismicità effettuata dalla Commissione in tale occasione ha riguardato il periodo marzo 1985 – giugno 2014, con ciò proditoriamente ignorando il terremoto del 1957 e tutti i precedenti, documentati dalla protezione civile nei termini testé richiamati (*cf.* all. 24 bis).

Sotto altro profilo, il parere del 31 maggio 2019 è caratterizzato da una sorprendente carenza di istruttoria, essendosi limitato ad escludere l’opportunità di riaprire il procedimento di VIA sulla base di affermazioni generiche e apodittiche, oltre che fondate su dati erronei, senza prestare il benché minimo riferimento ai parametri di riferimento/criteri di valutazione immediatamente applicabili in materia di sismicità indotta-innescata, microsismicità e deformazioni del suolo contenuti nel rapporto ICHESE e nelle Linee Guida MISE del 2014, parametri che la stessa CTVIA ha sempre utilizzato in tutti gli altri giudizi di compatibilità ambientale resi sui progetti pilota progettati in area sismica (fatta eccezione per quello rilasciato nel 2014 proprio sul progetto pilota Castel Giorgio il quale, diversamente da quanto affermato dalla CTVIA nel parere del 31 maggio 2019, contiene solo un fugace cenno al rapporto ICHESE e nessun cenno alle Linee guida MISE, pubblicate alcuni mesi dopo).

Venendo al caso di specie, l'area nella quale si vorrebbe realizzare l'impianto pilota Castel Giorgio si caratterizza per avere tutti - **letteralmente: tutti** – gli indici di innesco individuati dal rapporto ICHESE e richiamati dalla CTVIA nei giudizi negativi di compatibilità ambientale resi sui progetti geotermici pilota Scarfoglio e Serrara Fontana più volte richiamati nel primo grado di giudizio, *i.e.* stress termici, stress di volume e carico tettonico preesistente.

Sotto altro profilo, la decisione del TAR è in parte qua totalmente illogica ed ulteriormente erronea nella parte in cui, dopo aver ribadito che le valutazioni della CTVIA rappresentano “*piena espressione di un giudizio di merito*”, inammissibile nell'odierna sede di giudizio, precisa che “*gli argomenti critici dedotti da parte ricorrente nella odierna sede di giudizio potranno essere riproposti ai fini delle decisioni da assumere ex art. 14 quater della l. 241/1990, al fine di valutare ogni opportuna misura (incluso, ove ritenuto opportuno, il riesame della questione in sede procedimentale)*”.

Delle due l'una: o le valutazioni della CTVIA sono corrette ed esaustive (come affermato dal TAR), e quindi non vi è alcun motivo per cui le stesse debbano essere oggetto di riesame, oppure le stesse (come affermato dai ricorrenti) sono frutto di un macroscopico vizio di eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, errore sui presupposti di fatto, illogicità e allora i pareri della CTVIA impugnati sono meritevoli di annullamento.

Una terza ipotesi, quella della riedizione del potere, avrebbe comunque dovuto essere esplicitamente invocata dal TAR con riferimento non al solo procedimento di fronte al Consiglio dei Ministri ma anche, e soprattutto, al procedimento di VIA (come già precisato l'unica sede naturale nella quale è possibile svolgere siffatte valutazioni tecniche), mentre nel dispositivo della sentenza, a proposito del tema della sismicità, il Giudice di prime cure sembra invece lasciare all'amministrazione la scelta se trattare o meno la questione (“*con facoltà, ove sia ritenuto opportuno*”) ciò che, dati anche i valori di preminente rilievo costituzionale in gioco, appare non corrispondente a principi di giustizia sostanziale oltre che alle disposizioni normative sopra richiamate.

In conclusione, si chiede la riforma del capo impugnato, con conseguente accoglimento del corrispondente motivo di diritto e annullamento degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 120 Cost., dell'art. 21 quinquies l. 241/1990, del rapporto ICHESE, delle linee guida MISE del 24.11.2014, del principio di precauzione (artt. 3 ter e 301 co. 1 D. Lgs 152/2006 - Art. 174 par. 2 Trattato CE), eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, errore sui presupposti di fatto, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento.

8. Capo 28 – sulla sopravvenuta inefficacia del decreto di compatibilità ambientale del 2015 e sulla contraddittorietà tra le prescrizioni del decreto MISE marzo 2020 e del parere CTVIA del 2014 – error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 5 e 11 D. Lgs 22/2010 – violazione e falsa applicazione della direttiva/circolare MISE prot. 14857 del 9.7.2015 – eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa

Nel paragrafo 28 della sentenza il TAR per il Lazio respinge il motivo 3.2. del ricorso per motivi aggiunti con un mero rinvio al capo 4, nel quale ultimo tuttavia non si affronta minimamente la complessa questione posta dai Comuni ricorrenti in tutte le sue articolazioni, dal momento che il Giudice di prime cure si limita a negare la sopravvenuta inefficacia del decreto di compatibilità ambientale del 2015 gravato sulla base di una “proroga” rilasciata dal MIBACT con nota del 1.12.2020 (come da documento n. 25 depositato da ITW LKW nel ricorso n. 8204/2015).

Trattasi di valutazione manifestamente erronea.

E' evidente infatti che la proroga dell'efficacia del decreto di compatibilità ambientale dell'aprile 2015 rilasciato dal MATTM non poteva che essere rilasciata dallo stesso MATTM (e non certo dal MIBACT, come avvenuto nel caso di specie), anche in osservanza ai principi generali che regolano la competenza sull'adozione degli atti

amministrativi (l'efficacia di un provvedimento, così come può essere sospesa in via di autotutela, può essere prorogata esclusivamente dall'autorità che lo ha adottato).

A ben vedere, con la nota del 1.12.2020 il MIBACT non ha peraltro affatto inteso prorogare l'efficacia del decreto MATTM dell'aprile 2015 (cosa che non aveva il potere di fare), ma si è semplicemente limitato ad affermare che lo stato dei luoghi non è nel frattempo mutato e che quindi, per quanto gli compete, e limitatamente a tale competenza (*“per quanto di stretta competenza”*), esprime parere favorevole alla proroga, parere che evidentemente avrebbe dovuto essere valutato al MATTM in un decreto *ad hoc* contenente la proroga effettiva, che tuttavia non c'è mai stata (e comunque, sarebbe da ritenersi ormai ampiamente tardiva rispetto alla sopravvenuta perdita di efficacia del decreto del 2015).

Si è visto come l'impalcatura procedimentale costruita dal D. Lgs 22/2010 e dalle direttive del MISE per i progetti pilota individuò l'esito positivo dell'endoprocedimento di VIA come requisito fondamentale per il passaggio alla fase finale, finalizzata al perfezionamento dell'intesa con la Regione ed al rilascio del permesso di ricerca.

L'art. 3 co. 5 del D. Lgs 22/2010 prevede che *“il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente”*.

La direttiva/circolare prot. 14857 del 9 luglio 2015 (recante *“Procedure operative per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma”*), ribadisce espressamente che il permesso di ricerca non può essere rilasciato, e l'istanza deve essere rigettata, in caso di *“esito non favorevole della procedura di VIA”* (cfr. all. 8).

Nel caso di specie il decreto VIA n. 59/2015 prevede espressamente che *“il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata”* (cfr. all. 14).

Come precisato anche nel decreto MISE 16.3.2020 di rilascio del permesso di ricerca oggi impugnato, ITW&LKW *“ha provveduto a far pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 21 aprile 2015, un estratto della VIA relativa al progetto Castel Giorgio”*; nel

momento in cui il decreto 59/2015 ha perduto ogni efficacia, è venuto dunque meno un atto presupposto del decreto MISE - MATTM del 16.3.2020, che ne risulta peraltro inevitabilmente travolto.

Sotto altro profilo, anche a ritenere il decreto VIA del 2015 ancora valido ed efficace, vi è una contraddittorietà manifesta tra la prescrizione di cui all'art. 4 del decreto MISE-MATTM del 16 marzo 2020 di rilascio del permesso di ricerca (titolato “*osservanza del decreto VIA*”), e i contenuti del decreto medesimo VIA del 2015 (contraddittorietà denunciata dai Comuni ricorrenti e di cui il TAR per il Lazio non ha tenuto minimamente conto nel respingere il motivo di cui si tratta).

All'art. 4 si prevede infatti che “*il titolare del permesso di ricerca è tenuto, nel corso dello svolgimento del progetto, ad osservare le prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 59 del 3 aprile 2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento [...]*”.

In tal modo, il MISE ha rilasciato il permesso di ricerca spostando in avanti, nel tempo, gli adempimenti previsti dal decreto VIA 59/2015 in sede di prescrizioni, la maggior parte dei quali - lettera A.1 (punti da *b*) a *q*) e alla lettera A.4 (punto *a*) - la proponente avrebbe dovuto portare a termine “*prima dell'inizio dei lavori*”.

L'espressione “*nel corso dello svolgimento del progetto*” contenuta nel decreto del 16 marzo 2020 lascia infatti alla proponente la possibilità di rispettare le prescrizioni in qualsiasi fase progettuale.

La predetta incongruità non è priva di conseguenze: ITW&LKW si è trovata infatti ad essere titolare di un permesso di ricerca che le consente di iniziare i lavori per la realizzazione dell'impianto pur non avendo ancora neanche avviato la complessa ed articolata fase di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto VIA del 2015.

Ed anzi, con l'ulteriore aggravante di averci provato e non esserci riuscita; come possibile verificare nella pagina web del MATTM dedicata all'impianto pilota Castel Giorgio (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1373>) risultano infatti essere state avviate dalla proponente ben 4 procedure di verifica di ottemperanza, conclusesi con provvedimenti direttoriali di diniego.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza TAR per il Lazio n. 01897/2021 limitatamente ai capi censurati in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da ITW LKW ed ogni eventuale appello incidentale proposto dalle parti resistenti accogliendo, per l'effetto, i ricorsi di primo grado con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. i sottoscritti Avv.ti Michele Lioi e Michele Greco dichiarano che la presente controversia ha valore indeterminato e pertanto, se dovuto, sconta il pagamento del contributo unificato nella misura di € 975,00.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136 c.p.a. si indicano i seguenti numeri di fax e indirizzi PEC degli Avvocati Michele Greco e Michele Lioi quali numeri e indirizzi dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio: Avv. Michele Greco - **fax:** 0564.850078; **PEC:** michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com; All'Avv. Michele Lioi - **fax:** 06.87762176; **PEC:** micherosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org.

Si depositano in allegato i documenti richiamati in narrativa:

1. sentenza TAR per il Lazio n. 1897/2021.

Orbetello-Roma, 29 aprile 2021

Avv. Michele Lioi

Avv. Michele Greco